Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.

Osservazioni di Poste Italiane S.P.A.

Premessa

Nell'ambito del Gruppo Poste, Poste Italiane – patrimonio BancoPosta e PostePay S.p.A. hanno aderito nel 2020 allo schema SCT Instant dell'EPC (European Payments Council) e da marzo 2022 sono aderenti e pienamente operativi sulla piattaforma TIPS (Target Instant Payment Settlement) promossa dalla Banca Centrale Europea.

In questo quadro, nel condividere la finalità dell'iniziativa della Commissione europea volta a promuovere la fornitura e la diffusione dei pagamenti istantanei in euro, il Gruppo Poste italiane ritiene necessario formulare alcune osservazioni sui seguenti aspetti della proposta che dovrebbero essere approfonditi.

Art. 5 bis

Le prescrizioni previste dalla proposta legislativa riguardo all'obbligo per i PSP di offrire il servizio di invio e ricezione dei pagamenti istantanei in euro a tutti i propri clienti, attraverso tutti i canali dispositivi, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, senza alcuna possibilità di fissare dei limiti o di restringerne il trattamento, dovrebbero essere rimodulate. A tal fine, infatti, si ritiene necessario introdurre la necessaria flessibilità, che consenta ai PSP, in ossequio dell'approccio basato sul rischio, di prestare il servizio in coerenza con le proprie valutazioni interne di rischio in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In quest'ottica i PSP dovrebbero avere la possibilità almeno di: i) limitare l'offerta o rifiutare l'esecuzione delle disposizioni in entrata e/o in uscita; ii) definire sulla base del proprio prudente apprezzamento i canali di offerta ritenuti più appropriati anche in considerazione dei vincoli di natura tecnico/operativa sottostanti. Gli sviluppi tecnico operativi necessari per l'adempimento ai nuovi obblighi che verrebbero imposti ai PSP rendono inoltre necessario prevedere tempi di implementazione/transizione più lunghi rispetto ai quelli attualmente previsti nella proposta della Commissione.

Art. 5 quater

Si condivide appieno l'esigenza di definire misure solide per la protezione dei consumatori nel mercato dei pagamenti ed in particolare per quelli istantanei. Rimanendo ferma la necessità di chiarire nel regolamento le responsabilità in capo ai PSP per questa tipologia di servizio, per dare attuazione a questa misura è necessaria la definizione e l'adozione di soluzioni paneuropee standardizzate e/o eventualmente centralizzate per i controlli delle discrepanze, che i PSP devono mettere a disposizione prima dell'autorizzazione di pagamenti istantanei o prima che i fondi siano accreditati sul conto del beneficiario. In tale ottica, si auspica peraltro che le prescrizioni per il nuovo servizio non determinino costi aggiuntivi per i PSP che potrebbero essere poi ribaltati su consumatori, aziende e amministrazioni pubbliche. Inoltre, ferma restando la validità della proposta di adeguamento dei sistemi per la verifica della corrispondenza fra IBAN e beneficiario del pagamento, è necessario che i dati e le informazioni relative al titolare del rapporto associato all'IBAN provengano da una piattaforma certificata di sistema nella quale dovranno confluire i dati target di tutte le banche. Una volta disponibile l'informazione di corrispondenza tra IBAN e nominativo associato, i PSP potranno mettere a disposizione alla clientela nei canali web, APP e di prossimità la discrepanza anagrafica eventualmente rilevata e l'attivazione/disattivazione del servizio. Anche in questo caso, gli sviluppi tecnico operativi necessari per garantire la conformità e l'adempimento ai nuovi obblighi imposti dal regolamento rendono necessario prolungare il periodo di transizione per fornitori servizi pagamento prevedendo tempi di implementazione più lunghi rispetto quelli indicati dalla Commissione.

Art. 5 quinquies
Con specifico riguardo al tema del contrasto all'elusione delle sanzioni finanziarie si ritiene che il regime semplificato di sanctions screening possa ritenersi accettabile a condizione che – in un'ottica di approccio basato sul rischio – vengano inseriti taluni correttivi, riferiti a: i) entità ed organismi, ii) tempistica, iii) soglia di importo, iv) impianto sanzionatorio.

Le **entità ed organismi** dovrebbero essere escluse dall'applicazione dello screening semplificato per ridurre il rischio di elusione delle sanzioni in modo significativo; la presenza di soggetti listati nell'ambito di catene partecipative complesse può essere individuata soltanto a seguito di una verifica rafforzata, non compatibile coi tempi ridottissimi dell'instant payment. È sicuramente vero che la proposta non ha intaccato l'obbligo dei PSP di verificare l'identità del titolare effettivo, sia in fase di onboarding sia di monitoraggio nel continuo della clientela, ma le modifiche degli assetti proprietari non possono essere oggetto di verifica su base giornaliera per tutta la clientela (Poste Italiane è un intermediario di grandi dimensioni con un numero consistente di clienti).

Il cambio di prospettiva indicato dalla proposta – dalla verifica della singola transazione a quella dei nominativi designati – non esonera il PSP interessato dal rispetto delle relative sanzioni nazionali applicate nei confronti dei soggetti designati in qualità di ordinante o controparte di bonifici istantanei, imponendo agli stessi l'implementazione di procedure di **aggiornamento immediato** dei propri sistemi informatici utilizzati per lo screening, non appena nuove misure restrittive siano adottate e rese pubbliche dall'Unione europea. Ciò, di fatto, ha un impatto sulla **frequenza** dei processi di monitoraggio adottati dai PSP, con riflessi su ambiti di rischio informatico (capacità dei sistemi informatici a supporto di garantire il monitoraggio dei nominativi a cadenza giornaliera) e di outsourcing (inadempienze dei fornitori di servizi utilizzati per la gestione delle liste dei soggetti designati). È utile in questa sede ricordare che la proposta di regolamento attribuisce al PSP che omette di effettuare la verifica richiesta e sia successivamente coinvolto nell'esecuzione di un pagamento istantaneo con soggetti sanzionati, la responsabilità di eventuali danni finanziari causati all'altro PSP coinvolto nel pagamento derivanti da sanzioni ai sensi dei regolamenti dell'UE in materia.

L'aggiornamento dei sistemi informatici di Poste Italiane avviene ad opera di provider esterni che forniscono basi dati di natura commerciale. Ciò pone la necessità: i) di integrare i testi contrattuali esistenti, sottoscritti da Poste Italiane e outsourcer; ii) di prevedere nelle norme appositi obblighi anche in capo ai provider esterni, in ordine alla responsabilità della mancata immediata fornitura di liste aggiornate; iii) di individuare da parte della Commissione una "ragionevole" decorrenza dell'inserimento dei nominativi nelle liste, che consenta la lavorazione degli aggiornamenti.

In relazione alla necessità di favorire la maggiore diffusione degli instant payment, si esprime l'avviso quanto meno di circoscrivere il perimetro degli instant payment "a basso rischio", secondo modalità armonizzate e non rimesse ai singoli PSP. In proposito potrebbe essere valutata la possibilità di inserire nella proposta una **soglia quantitativa** riferita agli importi al di sopra della quale effettuare comunque il controllo transazionale sui nominativi da parte del PSP dell'ordinante con l'obbligo da parte di quest'ultimo di trasmettere un alert al PSP della controparte.

Un ulteriore aspetto riguarda l'elevato ammontare degli importi delle **sanzioni**, previste per i PSP che violassero gli obblighi previsti dalla proposta di Regolamento. Si tratta di un aspetto significativo, va precisata espressamente la possibilità dei singoli stati membri di individuare un importo dissuasivo ma proporzionale alla gravità della violazione.

Infine, si sottolinea la necessità di rivedere le tempistiche attuative dell’intervento legislativo anche in relazione agli adeguamenti di natura tecnica, operativa e contrattuali richiesti per conformarsi alle novità normative.